

Arca Rischi Catastrofali

Assicurazione a tutela delle imprese

In allegato i seguenti documenti:

- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**



Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.arcassicura.it

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza prevede una copertura per i danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Terremoto
- ✓ Alluvione, inondazione, esondazione
- ✓ Frana

Garanzie supplementari

- ✓ Allagamento

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa non è assicurato?

- x Non sono assicurabili le imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile nonché i fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge, incompleti e/o gravati da abuso e/o danneggiati da precedenti eventi catastrofici.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie della sezione Catastrofali sono prestate con l'applicazione di scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! Terremoto: danni causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- ! Alluvione, inondazione, esondazione: danni causati da mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stitillidio, trasudamento, infiltrazione, flash floods (bomba d'acqua);
- ! Frana: danni causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- ! Allagamento: danni da bagnamento a seguito di traboccamento di gronde e pluviali



Dove vale la copertura?

- √ La polizza vale per il fabbricato ubicato nel territorio italiano



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete
- Nel corso del contratto, il contraente deve comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo.

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del contraente o da parte della Compagnia, la durata viene prorogata per 1 anno e così successivamente. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona e/o fax alla Compagnia al numero al numero 045/8192801 e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it pec. arcaassicurazioni@pec.unipol.it;

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2023, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 180,7 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 80,7 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2023, è pari a € 62,6 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 28,2 milioni, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 187,8 milioni e a € 187,8 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2023, pari a 3,00 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.
Si rimanda al sito www.arcassicura.it

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, il prodotto prevede inoltre il rimborso per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro e il rimborso delle spese per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro.

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali contrattualmente previsti e alle somme assicurate concordate con il contraente e indicate in polizza.

Somme assicurate

✓ Catastrofali

Per le garanzie:	Somme assicurate / Limiti
• Terremoto; Alluvione, inondazione, esondazione; Frana; Allagamento	100% somma assicurata per singola garanzia
• Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata	Fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00
• Riprogettazione del fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato	Fino al 10% dell'Indennizzo relativo al Fabbricato con massimo € 10.000,00

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

È possibile assicurare in via opzionale la garanzia "Allagamento" e le partite "Terreno" e "Merci" per ognuna delle garanzie prestate



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Sono previste esclusioni di garanzia alcune delle quali sono:

Catastrofali

Per tutte le garanzie non sono compresi in garanzia i danni:

- ! subiti dalle merci per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione
- ! indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
- ! a fabbricati e loro contenuto considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità
- ! causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni, salvo non sia stata richiamata in polizza la garanzia Allagamento

Esclusione specifiche per la garanzia:

Terremoto

- ! causati da Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni
- ! causati da Allagamento, Mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ! causati da Frane, valanghe e slavine
- ! causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza
- ! causati da Maremoto

Alluvione, inondazione, esondazione

- ! causati da mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Flash floods
- ! di frane, terremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, valanghe e slavine, cedimento o smottamento del terreno
- ! a cose mobili all'aperto
- ! alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature
- ! alle merci poste in locali interrati o seminterrati
- ! e/o gli eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali

Frana

- ! causati da terremoto, bradisismo, alluvioni, inondazioni, esondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoto, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza
- ! causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso
- ! a cose mobili all'aperto
- ! movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra
- ! da cedimento del terreno, se non causato da frane

Allagamento

- ! da bagnamento a seguito di traboccamento di gronde e pluviali
- ! alle merci poste in locali interrati o seminterrati
- ! causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti
- ! a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici
- ! alle cose poste all'aperto o sotto tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati
- ! alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento
- ! causati da colaggio da impianti automatici di estinzione
- ! causati da rottura di impianti idrici, igienici e tecnici
- ! causati da Alluvione, inondazione, esondazione

Scoperti

Catastrofali

- ! Terremoto, Alluvione, Inondazione, esondazione, Frana e Allagamento: Scoperto del 15%

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>In caso di sinistro, dal momento in cui lo stesso si è verificato o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato/contraente o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione alla Compagnia tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta compilando il modulo previsto per il prodotto e inviandolo utilizzando una delle seguenti modalità:</i> <ul style="list-style-type: none"> • via e-mail all'indirizzo: sinistri@arcavita.it • tramite raccomandata all'indirizzo Via del Fante, 21 - 37122 Verona • Oppure tramite fax al n° 045.8192397
	Assistenza diretta/in convenzione: NON PREVISTA
	Gestione da parte di altre imprese: NON PREVISTA
	Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno dalle singole scadenze</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Compagnia può recedere dal contratto comunicando tale decisione al contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il reale stato delle cose</i>
Obblighi dell'impresa	<i>La Compagnia provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora previsto dalla gestione del sinistro stesso</i>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>È possibile chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile del premio senza alcun onere. L'ammontare del premio, comprensivo di imposte, varia in funzione delle somme assicurate e delle partite indicate in polizza</i>
Rimborso	<i>Se il contratto è stato stipulato con modalità di vendita a distanza e il contraente ha esercitato il diritto di recesso, la Compagnia provvederà al rimborso del premio pagato al netto dell'imposta, nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura ha avuto effetto</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine.</i>
Sospensione	NON PREVISTA

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla Compagnia</i>
Risoluzione	NON PREVISTA

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Il prodotto Arca Rischi Catastrofali è un prodotto rivolto al contraente persona giuridica titolare di un'impresa che desidera tutelarsi dai rischi catastrofali</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione <i>La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15,00% del Premio imponibile</i>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p><i>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</i></p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Funzione Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p><i>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento</i></p> <p><i>Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza</i></p> <p><i>Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</i></p>
All'IVASS	<p><i>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p> <p><i>I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico</i> <i>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato</i> <i>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela</i> <i>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa</i> <i>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162)</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile</i>

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><i>Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Catastrofali → 22,25% <p><i>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Arca Rischi Catastrofali

Assicurazione a tutela delle imprese

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario



Indice:

Glossario	p. 4
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 8
2 - Catastrofali	p. 12
3 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 17
Norme di legge richiamate in polizza	p. 21
Modulo richiesta di indennizzo	p. 26

Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Tutela la tua impresa dai rischi derivanti da eventi catastrofici quali Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana con la nuova soluzione Arca Rischi Catastrofici.

Puoi ampliare la copertura dagli eventi catastrofici assicurando Terreno e/o Merci e puoi completare l'offerta con la garanzia Allagamento (solo se presente in polizza).

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

 **800-484343**

Per denunciare un sinistro

 **Invia una richiesta**

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it

Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



**My
ARCA**

è la piattaforma dedicata a
tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Glossario

Nel testo delle Condizioni di ASSICURAZIONE si intende per:

ALLAGAMENTO: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, rotture accidentali, compreso il fenomeno del FLASH FLOODS.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE: ALLAGAMENTO di un territorio causato da straripamento, tracimazione o fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche se derivanti da EVENTI ATMOSFERICI.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE: i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi i relativi sistemi di supporto; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers **esclusi smartphone, tablet e navigatori satellitari.**

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

ATTREZZATURE: gli attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, **esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili**, di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; apparecchiature mobili di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e silos non in cemento armato e muratura e ogni altra attrezzatura industriale e/o commerciale. **È comunque escluso quanto rientra nella definizione di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- **Costruzione antisismica:** il FABBRICATO che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni.
- **Costruzione in bioedilizia:**
UBICAZIONE in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - strutture realizzate con elementi portanti verticali e orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 minuti (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni a un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) per gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegno e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 marzo 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali garantiscono l'interruzione di cavità e intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005;
 - le coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 marzo 2005), legno lamellare o massello;
 - gli impianti elettrici sono conformi a quanto previsto dal D.M. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi incombustibili si fa riferimento a quanto previsto dalla CEI 64-8;

- in presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW;
- gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 5158 del 26/3/2010.

- **Costruzione in cemento armato:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- strutture portanti del TETTO, SOLAI, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le DIPENDENZE siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera UBICAZIONE assicurata.

- **Costruzione in muratura:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- strutture portanti del TETTO, SOLAI, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del TETTO totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.
- le DIPENDENZE siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera UBICAZIONE assicurata.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

COSE PARTICOLARI: modelli e stampi.

DATI PERSONALI: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'UBICAZIONE, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, incluse tutte le pertinenze quali: cancelli, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono compresi impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni di pertinenza dei fabbricati; affreschi e statue non aventi valore artistico; e se facenti parte della proprietà del FABBRICATO sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.

FENOMENO ELETTRICO: correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

FLASH FLOODS (bombe d'acqua): rapido ALLAGAMENTO dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

FRANA: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni di acqua.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, pannelli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione.

IMPIANTO SOLARE TERMICO: sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando.

IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE: le macchine, le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio, di traino e di trasporto non scritti al PRA, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura. Il tutto ovunque nell'ambito dei locali assicurati, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Sono comprese migliorie edili e/o impiantistiche eseguite dal conduttore non PROPRIETARIO del FABBRICATO.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la prestazione in denaro dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.

MAREGGIATA: agitazione del mare causata dall'azione del vento.

MAREMOTO: serie di onde di eccezionali dimensioni che si generano nelle acque marine per effetto di TERREMOTO.

MERCI: le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi Infiammabili e MERCI speciali, **esclusi esplosivi**. Il tutto ovunque nell'ambito dell'UBICAZIONE assicurata, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo n. 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): forma di ASSICURAZIONE che prevede, in caso di SINISTRO, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'ASSICURATO fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta d'ASSICURAZIONE; il resto spetterà alla COMPAGNIA.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO O DI UTENTE: per programmi in licenza d'uso si intendono le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti; per programmi di utente quelli che l'ASSICURATO utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

PROPRIETARIO: la persona fisica e/o giuridica che ha il diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo del FABBRICATO indicato in POLIZZA.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il SINISTRO.

SCOPERTO: importo che rimane a carico dell'ASSICURATO, espresso in percentuale, che viene detratto:

- dall'importo del danno accertato per le garanzie prestate a VALORE INTERO;
- dall'importo del danno liquidabile per le garanzie prestate a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a ESPLOSIONE. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati SCOPPIO.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del FABBRICATO, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

SMOTTAMENTO DEL TERRENO: scivolamento del TERRENO lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

SOMMA ASSICURATA: la somma indicata in POLIZZA che rappresenta il limite massimo di INDENNIZZO in caso di SINISTRO.

TERREMOTO: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRENO: strato superficiale che ricopre la crosta terrestre riferito all'UBICAZIONE.

TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il FABBRICATO dagli EVENTI ATMOSFERICI, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

UBICAZIONE: la localizzazione dell'insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente il TERRENO pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'ASSICURATO per la relativa attività d'impresa come descritta in POLIZZA.

VALORE A NUOVO: metodo di determinazione del valore delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

VALORE INTERO: la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del SINISTRO viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla SOMMA ASSICURATA, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

VALORI: denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito ed in genere carta rappresentante un valore.

1

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO per le garanzie acquistate a protezione dei beni assicurati dagli eventi che possono accadere nel corso della durata ed entro le somme assicurate riportate in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA al momento della sottoscrizione del contratto e **valgono esclusivamente** per i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in POLIZZA.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE **resta sospesa** dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto¹

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata in POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, **in assenza di disdetta** da parte del CONTRAENTE o da parte della COMPAGNIA, la durata viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?

Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annuale e il contraente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà senza copertura.

Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio²

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Per il pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, **autorizza la banca**, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L'eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente o mensilmente.

Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all'atto di sottoscrizione della POLIZZA**. Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l'importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il CONTRAENTE comincerà a pagare l'importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del CONTRAENTE 11 (undici) rate così suddivise: 1 (una) rata alla sottoscrizione + 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, le somme assicurate per i beni: FABBRICATO, IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE e MERCI sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate e il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, il valore indicato in POLIZZA per i beni: FABBRICATO, IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE e MERCI rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Adeguamento del premio per modifica tariffaria

Nel caso in cui il PREMIO di rinnovo, a seguito di una modifica tariffaria, sia superiore a quello corrisposto per l'annualità in corso, la COMPAGNIA provvederà a comunicare al CONTRAENTE il nuovo PREMIO entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza. In tal caso, in via del tutto eccezionale e se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, il CONTRAENTE ha facoltà di recedere dal contratto inviando disdetta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza mediante comunicazione a

² Cos'è il premio?

Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

mezzo raccomandata ovvero, in caso di addebito permanente del PREMIO in conto corrente, mediante la revoca dell'autorizzazione a tale addebito entro la data di scadenza del contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 13 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 14 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE sono tenuti a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 15 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Nuovo domicilio e nuova Ubicazione dei beni assicurati

Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita e i beni assicurati si trovino in una nuova UBICAZIONE, sempre nel territorio italiano, l'ASSICURAZIONE è prestata, entro le somme assicurate, nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 (sette) giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova UBICAZIONE dell'attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine l'ASSICURAZIONE opera solo per il nuovo indirizzo.

Nel caso in cui il trasferimento alla nuova UBICAZIONE comporti un aggravamento di RISCHIO vale quanto disposto dall'Art. 13 - Aggravamento del Rischio.

Art. 17 - Abbinabilità delle garanzie

Le garanzie base, sempre operanti, sono:

- TERREMOTO;
- ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
- FRANA.

La copertura potrà essere ulteriormente ampliata con la garanzia ALLAGAMENTO.

Il prodotto prevede quali beni assicurati sempre obbligatori FABBRICATO e IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE.

Sarà possibile, in via opzionale, assicurare anche TERRENO e MERCI, come da tabella sotto riportata.

Bene assicurato	Vendibilità
Fabbricato	Sempre operante
Impianti, macchinari e attrezzature	Sempre operante
Terreno	Opzionale
Merci	Opzionale

Art. 18 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Per le condizioni di assicurabilità del FABBRICATO si fa riferimento al glossario di POLIZZA alla voce CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

Art. 19 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 21 - Ispezione cose assicurate

La COMPAGNIA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, **l'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 - Sanzioni economiche

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al RISCHIO di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di ASSICURAZIONE.

COSA È ASSICURATO

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

- a) Terremoto (sempre operante);
- b) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE (sempre operante);
- c) FRANA (sempre operante);
- d) ALLAGAMENTO (operante solo se richiamata in POLIZZA).

L'ASSICURAZIONE è prestata per i beni assicurati indicati in POLIZZA secondo quanto indicato all'Art. 17 - Abbinabilità delle garanzie.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti a evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

- e) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila);**
- f) per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO con il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

Art. 25 - Beni assicurati

I beni che è possibile assicurare sono:

- a) FABBRICATO
- b) IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
- c) TERRENO (opzionale)
- d) MERCI (opzionale)

Art. 26 - Estensioni automaticamente operanti

A integrazione di quanto previsto dall'Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali", sono compresi in garanzia:

- a) **i danni consequenziali:** i danni materiali conseguenti agli eventi di cui all'Art. 25 – Beni assicurati lettere a), b), c) e d) se indicati in POLIZZA, e causati da:
 - INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- b) **i guasti causati ai beni assicurati,** se indicati in POLIZZA, **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'ASSICURATO o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di POLIZZA.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 27 - Beni non compresi in garanzia

L'ASSICURAZIONE non comprende:

- 1) VALORI;
- 2) Beni in leasing;
- 3) Impianti fotovoltaici e solari termici;
- 4) Dati e PROGRAMMI IN LICENZA D'USO;

- 5) Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- 6) gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale inerente l'attività assicurata), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere (di valore singolo superiore a € 5.000,00 (cinquemila));
- 7) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, serre e serre a tunnel;
- 8) MERCI già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
- 9) aeromobili, droni e natanti;
- 10) veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- 11) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme *off-shore*, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 (cinquecento) dalle Ubicazioni assicurate, linee ferroviarie fuori dal perimetro aziendale.

Art. 28 - Imprese non assicurabili e rischi esclusi

Non sono assicurabili le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del Codice Civile.

Inoltre, non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) ai fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge, incompleti e/o gravati da abuso e/o danneggiati da precedenti eventi catastrofici;
- 2) causati da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 3) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- 4) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- 5) di smarrimento o di FURTO delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 6) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 7) di FENOMENO ELETTRICO, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 8) subiti dalle MERCI per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 9) indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 10) direttamente o indirettamente derivanti da perdita, alterazione, distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione di dati, programmi codificati o software e/o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei DATI PERSONALI (*Data Breach*), se generati da Incidente Cyber (*Cyber crime*);
- 11) di natura estetica, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di POLIZZA;
- 12) a fabbricati e loro contenuto considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità;
- 13) causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di INDENNIZZO ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni, salvo non sia stata richiamata in POLIZZA la garanzia ALLAGAMENTO.

Art. 29 - Rischi esclusi specifici

Oltre quanto previsto dall'Art. 28 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

Terremoto (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofici", lettera a)

- 1) causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione;

- 2) causati da ALLAGAMENTO, MAREGGIATA, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 3) causati da FRANA, valanghe e slavine;
- 4) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- 5) causati da MAREMOTO.

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo SINISTRO.

Alluvione, inondazione, esondazione (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali" lettera b)

- 1) causati da MAREGGIATA, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Flash floods;
- 2) casati da FRANA, TERREMOTO, bradisismo, eruzioni vulcaniche, MAREMOTO, valanghe e slavine, cedimento o SMOTTAMENTO DEL TERRENO;
- 3) a cose mobili all'aperto;
- 4) alle MERCI la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm dal pavimento, salvo quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;
- 5) alle MERCI poste in locali interrati o seminterrati;
- 6) da eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali.

Frana (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali" lettera c)

- 1) causati da TERREMOTO, bradisismo, Alluvione, Inondazione, Esondazione, eruzioni vulcaniche, MAREMOTO, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza;
- 2) causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal TERRENO su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del TERRENO stesso;
- 3) a cose mobili all'aperto;
- 4) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- 5) da cedimento del TERRENO, se non causato da FRANA.

Allagamento (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali" lettera d)

- 1) da bagnamento a seguito di traboccamento di gronde e pluviali;
- 2) alle MERCI poste in locali interrati o seminterrati;
- 3) causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 4) a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici;
- 5) alle cose poste all'aperto o sotto tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati;
- 6) alle MERCI la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 (dieci) cm dal pavimento;
- 7) causati da colaggio da impianti automatici di estinzione;
- 8) causati da rottura di impianti idrici, igienici e tecnici;
- 9) causati da ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE.

Per le garanzie ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, FRANA e ALLAGAMENTO gli eventi verificatisi nelle 168 (centosessantotto) ore successive a ogni evento e relativi alla medesima garanzia, che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo SINISTRO.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 30 - Valore delle cose assicurate

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene indicato in POLIZZA, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del SINISTRO è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **FABBRICATO**: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il FABBRICATO assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'UBICAZIONE, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- b) **IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE**: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) **MERCI**: si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le MERCI, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del SINISTRO e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
- d) **TERRENO**: si stima il costo di ripristino pari al valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del TERRENO ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato; l'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Art. 31 - Limiti di indennizzo

Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **uno SCOPERTO del 15% del danno**.

Art. 32 - Fabbricato in locazione

Qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO sia conduttore e non PROPRIETARIO del FABBRICATO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del PROPRIETARIO (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore.

Art. 33 - Operatività della garanzia

L'ASSICURAZIONE vale per l'UBICAZIONE indicata in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'UBICAZIONE assicurata:

- a) rientri nelle definizioni di FABBRICATO e nella tipologia di FABBRICATO indicate nel glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore del PROPRIETARIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA, come previsto all'Art. 32 – Fabbricato in locazione.

Inoltre, il CONTRAENTE dichiara che i beni assicurati non sono:

- considerati abusivi e non sono stati dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità;
- danneggiati in forma evidente e visibile da eventi sismici, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane o allagamenti precedenti.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO per la presente Sezione.

Art. 34 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'assicurazione è valida per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Catastrofali

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Scoperto/ minimo per sinistro	Somma assicurate
Catastrofali	Terremoto; Alluvione, inondazione, esondazione; Frana; Allagamento (Art. 24 lettere a) b) c) e d)	Scoperto 15%	Somma assicurata indicata in polizza
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 24 lettera e)	-	Fino al10% dell'indennizzo con il massimo € 20.000
	Riprogettazione del fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione (Art. 24 lettera f)	-	Fino al10% dell'indennizzo con il massimo € 10.000
	Danni consequenziali (Art. 26 lettera a)	-	Somma assicurata indicata in polizza
	Guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità (Art. 26 lettera b)	-	Somma assicurata indicata in polizza

Art. 35 - Denuncia del sinistro alla Compagnia

L'ASSICURATO/CONTRAENTE deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare immediatamente avviso del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343. Entro 10 (dieci) giorni da quello in cui si è verificato il SINISTRO o ne è venuto a conoscenza, l'ASSICURATO/CONTRAENTE invia denuncia scritta utilizzando il modulo presente all'interno delle condizioni di ASSICURAZIONE, tramite email all'indirizzo sinistri@arcavita.it.

Inoltre, **l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve:**

- mettere a disposizione della COMPAGNIA e del perito incaricato la documentazione comprovante le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE del FABBRICATO (Antisismica, Cemento Armato, in Muratura) e l'indicazione dell'eventuale presenza di piani interrati;
- fornire alla COMPAGNIA una distinta particolareggiata delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi derivanti dall'evitare o diminuire il danno e dare indicazione del rispettivo valore;
- fornire, a richiesta della COMPAGNIA, il contratto con il costruttore o il venditore delle cose assicurate e/o il contratto di assistenza tecnica per APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE.

La denuncia di SINISTRO deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la SOMMA ASSICURATA e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente.

Art. 36 - Denuncia del sinistro all'autorità giudiziaria

L'ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, ovvero in caso di dolo, nei 2 (due) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di POLIZZA.

Copia delle dichiarazioni devono essere trasmesse alla COMPAGNIA.

Art. 37 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.**

L'ASSICURATO, inoltre, deve:

- a) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- b) a richiesta della COMPAGNIA fornire il contratto con il costruttore o il venditore delle cose assicurate e/o il contratto di assistenza tecnica per APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE.

Art. 38 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. 39 - Limite di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della SOMMA ASSICURATA pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 40 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora prevista dalla gestione del SINISTRO stesso.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato determinato da dolo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE, dei relativi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata.

Art. 41 - Esagerazione dolosa del danno

L'ASSICURATO/CONTRAENTE che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'INDENNIZZO.

Art. 42 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

Art. 43 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO/CONTRAENTE. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO/CONTRAENTE stesso.

Art. 44 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per FABBRICATO: la garanzia è prestata nella forma VALORE A NUOVO:
 - 1) ai fini del presente articolo, il termine VALORE A NUOVO indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del FABBRICATO assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati a alcune parti del FABBRICATO stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
 - 2) in caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare dell'INDENNIZZO si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del FABBRICATO, stimando il VALORE A NUOVO e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");

- b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del SINISTRO, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la SOMMA ASSICURATA risulti inferiore al VALORE A NUOVO, l'INDENNIZZO verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la SOMMA ASSICURATA e il VALORE A NUOVO;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di INDENNIZZO previsti dal contratto.
- 3) qualora la ricostruzione del FABBRICATO e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 18 (diciotto) mesi dalla liquidazione dell'INDENNIZZO di cui al punto 2), la COMPAGNIA si impegna a corrispondere un INDENNIZZO supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale INDENNIZZO supplementare sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte dell'ASSICURATO della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 18 (diciotto) mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la SOMMA ASSICURATA sia risultata inferiore al VALORE A NUOVO, l'INDENNIZZO supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la SOMMA ASSICURATA e il VALORE A NUOVO. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione dell'INDENNIZZO supplementare, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 5) la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la COMPAGNIA.
- per IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE e MERCI all'Art. 30 – Valore delle cose assicurate lettere b) e c): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
 - per COSE PARTICOLARI: determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico;
 - per TERRENO: deducendo dal valore assicurato il valore del TERRENO illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale come previste dal Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45 - Titoli di credito

Per i Titoli di credito rimane stabilito che:

- la COMPAGNIA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze (se previste);
- l'ASSICURATO deve restituire alla COMPAGNIA l'INDENNIZZO per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 46 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, l'ASSICURATO ha il diritto di ottenere dalla COMPAGNIA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'INDENNIZZO, pari al 50% dell'INDENNIZZO minimo che dovrebbe essere pagato per il SINISTRO stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'ASSICURATO contestazioni in merito all'indennizzabilità del SINISTRO stesso da parte della COMPAGNIA e che l'INDENNIZZO complessivo raggiunga un importo pari ad almeno € 50.000,00 (cinquantamila). L'acconto sull'INDENNIZZO dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata in base al VALORE A NUOVO, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. **L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del SINISTRO.**

Art. 47 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- a) accertare per quanto possibile, circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'ASSICURATO" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 48 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore delle cose al momento del SINISTRO, secondo quanto stabilito **agli Artt. 39 - Limiti di indennizzo, 30 - Valore delle cose assicurate e 44 - Determinazione del danno**, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO.

Art. 49 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto **dall'Art. 48 - Assicurazione parziale**, si conviene tra le Parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale qualora la SOMMA ASSICURATA, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del SINISTRO. Invece, nel caso in cui la SOMMA ASSICURATA maggiorata del 20% fosse comunque inferiore al valore risultante al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la SOMMA ASSICURATA, così maggiorata, e il valore risultante al momento del SINISTRO.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 5.000,00 (cinquemila) non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'ASSICURAZIONE fosse prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Nell'effettuare la valutazione del SINISTRO ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in POLIZZA.

Art. 50 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2135 - Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- per telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- per email “Servizio Sinistri Rami Elementari”: sinistri@arcavita.it

- per fax “Servizio Sinistri Rami Elementari”: **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di Indennizzo

Arca Rischi Catastrofali

Da inviare

Via e-mail a: sinistri@arcavita.it

oppure tramite raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo

oppure tramite fax al n° 045.8192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 - Verona

N° Sinistro (riservato alla Compagnia)	N° CONTRATTO
--	--------------

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Ragione sociale:		
CF/PI		
Ubicazione in Via..... civ.		
Cap..... Comune..... Provincia.....		
Tel.	Email:	Sig.:
Reperibilità:	giorni	dalle ore
		alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Garanzia oggetto del sinistro:	
Data, ora e località di accadimento del sinistro:	
Descrizione del sinistro e dei danni	
Autorità intervenute:	
Eventuali altre assicurazioni (indicare la Compagnia):	

DATI BANCARI

Coordinate bancarie IBAN:
Banca:
Intestatario:

DATA e FIRMA

Data	Firma del denunciante 
------	---

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____ Firma:  _____

Arca Rischi Catastrofali

Assicurazione a tutela delle imprese

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa ad altri assicurati, il trattamento potrà riguardare anche i loro dati per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 11 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.